

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 43 del 17.12.2015

OGGETTO: Spese registrazione sentenze. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi della lett. a), comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di Dicembre, alle ore 17,00 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro IZZI

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 57 del TUR, sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di Registro ".... *Le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile*";
- In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione (Corte Costituzionale, ordinanza 19 giugno 2000, n. 215; Corte di Cassazione sez. V, 16.7.2010 n. 16745 deve ritenersi che il rapporto di solidarietà passiva previsto dal summenzionato art. 57 debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei;
- Pertanto, la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta grava, esclusivamente, sui soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale del procedimento e, dunque, sull'attore del procedimento e sul convenuto;

Considerato che:

- La parte che ha sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte – sia pure nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata – in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali (cfr, Cass. Civ. sez. 1, 21 febbraio 2001 n. 2500; Cass. Civ. Sez. 2, 16 giugno 2008 n. 16212 e 27 giugno 2011 n. 14192);

Preso atto che:

- Il Comune di Priverno ha ricevuto n. 39 avvisi di liquidazione dell'imposta dell'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la registrazione delle sentenze di cui all'allegato prospetto riepilogativo (Allegato "A");
- L'importo complessivamente dovuto dall'Ente ammonta ad euro 13.674,40 (tredicimilaseicentosettantaquattro/40);
- Così come precisato dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna nella Deliberazione n.

2/2009/PAR), il trattamento contabile delle spese per la registrazione della sentenza rientra nella previsione **dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;**

- Il suddetto orientamento è stato confermato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia – con la Deliberazione n. 55/2014 la quale chiarisce che: “i debiti riconoscibili ex art. 194, comma 1, **lett. a)**, del TUEL, sono quelli strettamente riconducibili alla sentenza o al provvedimento giudiziario esecutivo” per cui, in tale ambito, vi rientrano:
 - le spese di registrazione della sentenza;
 - gli oneri per il contributo unificato;
 - le spese legali della parte vincitrice;
 - gli oneri legati al consulente tecnico *d'ufficio*, non rientrandovi, invece, le eventuali spese collegate non al dispositivo della sentenza, bensì ad autonome iniziative dell'Ente (ad esempio incarichi di consulente tecnico *di parte*, ecc.), semmai riconducibili, in presenza dei relativi presupposti, alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, **lett. e)**, del TUEL;

Considerato che:

- Tali somme non possono, per quanto sopra esposto, essere poste a carico del bilancio ordinario dell'Ente, poiché le stesse non rispettano il dettato del D.Lgs. 267/2000 ovvero i principi e le regole di cui agli artt. 151, 162, 182, 183, 184, 185 e 191 della medesima norma, ma la stessa rientra nella fattispecie riconducibile alla lettera a), 1° comma dell'art. 194 del T.U.E.L..

Acquisito il parere formulato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, dovuto da parte della Gestione Commissariale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, per l'importo di euro **13.674,40 (tredicimilaseicentosettantaquattro/40)**, ai sensi dell'art. 194 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 anche nella ulteriore considerazione che il mancato riconoscimento degli stessi procurerebbe all'Ente ulteriori danni patrimoniali per il maturarsi di interessi e sanzioni pecuniarie;

Dato atto che una volta perfezionatosi il pagamento delle somme di cui al presente deliberato l'Amministrazione Commissariale - Ufficio Finanziario - attiverà, in presenza dei presupposti di diritto, l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c..

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL

DELIBERA

1. **Di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di euro **13.674,40 (tredicimilaseicentosettantaquattro/40)**, di cui agli avvisi di liquidazione dell'imposta dell'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto la registrazione delle sentenze di cui all'allegato “A”;
2. **Di dare mandato** al Responsabile del Dipartimento Finanziario per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
3. **Di far gravare** la spesa di euro **13.674,40 (tredicimilaseicentosettantaquattro/40)** sul CAP 2469/02 Titolo 1 Funzione 1 Servizio 03 – Intervento 08 – Codice SIOPE 1802;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23., comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla competente Procura della Corte dei Conti.

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di evitare aggravi economici per l'Ente;

DICHIARA

la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

www.AlboPretorionline.it 23/12/15

ALLEGATO "A"

Prospetto delle somme dovute in esecuzione delle sentenze dalle quali risultano dovuti i seguenti importi definitivi:

SENTENZE	Spese registrate
1 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 1205/2005 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LATINA	€ 492,86
2 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 102/2007	€ 577,50
3 - imposta registro sentenza civile Tribunale di Latina n. 457/2009	278,84
4 - Pagamento imposta registro sentenza civile Tribunale di Roma n. 1646/2009	€ 183,40
5 - Pagamento imposta registro sentenza civile Tribunale di Roma n. 1654/2009	183,40
6 - imposta mancato pagamento contratto anno 2009 n. 6021 registrato Ufficio di Latina per la scadenza 5.2.2010	113,48
7 - imposta mancato pagamento contratto anno 2009 n. 6021 registrato Ufficio di Latina per la scadenza 5.2.2011	112,68
8 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 457/2009 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LATINA	€ 278,84
9 - Pagamento imposta registro sentenza civile tribunale di Napoli n. 165/2010	196,53
10 - imposta registro sentenza civile Tribunale di Latina n. 773/2010	214,03
11 - imposta registro Decreto Ingiuntivo n. 1926/2010 Corrado Gaetano/Comune di Priverno	(Totale 502,20)
12 - Pagamento imposta registro sentenza G.D.P. di Priverno n. 60/2011	487,47
13 - Pagamento imposta registro Sentenza Civile n. 108/2011 del 15.2.2011 I Tribunale di Latina	1.982,25
14 - Pagamento imposta registro Decreto Ingiuntivo n. 807/2011 Scau Ecologica srl/Comune di Priverno	422,75
15 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 1636/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LATINA	€ 261,17
16 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 1738/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LATINA	€ 344,75
17 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 2353/2011	€ 185,50
18 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 3208/2011	€ 190,66
19. IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 3356/2011	€ 332,25
20. IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 48/2012	€ 199,41
21 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 84/2012	€ 344,75
22- IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 177/2012	254,66)
23 - Pagamento imposta registro Sentenza Civile n. 228/2012 del 14.6.2012 emesso dal Giudice di pace di Priverno	E. 252,74)
24 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 574/2012 E N. 2901/2012.	914,34
25 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 635/2012 EMESSA DAL G.D.P. AVELLINO	€ 353,50
26 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 1374/2012 EMESSA DAL G.D.P.AVELLINO .	€ 353,50
27 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 2901/2012 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LATINA .	€ 185,50
28 -IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 7302/2012 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI	€ 214,74
29 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 54/2013 EMESSA DAL G.D.P.PRIVVERNO .	€ 344,75
30 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 140/2013	€ 252,74
31 - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 139/2013	€ 296,28
32 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 139/2014	€ 217,50
33 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 156/2014	€ 296,28
34 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 163/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PRIVVERNO	€ 217,50
35 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 219/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO	€ 290,25
36 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 237/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PRIVVERNO	€ 299,70
37 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 240/2014 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI PRIVVERNO	€ 299,70
38 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 979/2014	€ 528,50
39 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 1900/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LATINA	€ 217,50

Totale € 13.674,40

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 DEL 17.12.2015
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Spese registrazione sentenze. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi della lett. a), comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTENZIOSO

F.to - Avv. Alessandro IZZI -

data

17.12.2015

timbro

firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to - Dott.ssa Antonina Rodà -

data

17.12.2015

timbro

firma

www.Albopretorionline.it

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **2236** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **23 DIC. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **23 DIC. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **23 DIC. 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **23 DIC. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, **23 DIC. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)